

Italia Oggi

La Posta del Sindaco

Tetto agli idonei calcolato sul totale in graduatoria

LUIGI OLIVERI

Il tetto agli idonei nei concorsi non va calcolato sul numero dei posti messi a bando, ma sul totale dei candidati collocati in graduatoria successivamente a quelli che occupino i posti che danno diritto all'assunzione. La disposizione della legge di conversione del dl 44/2023 che reintroduce il tetto agli idonei sta creando alcune perplessità operative. Non si tratta di una novità assoluta. L'art. 6, co. 1, lett. a), del dlgs 75/2017 aveva già introdotto nel dlgs 165/2001 una norma che attribuiva la "facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità". Tale previsione venne abrogata dalla legge 145/2018 perché eccessivamente restrittiva: se applicata, infatti, avrebbe consentito di avere un idoneo ogni 5 posti messi a bando, fattispecie praticamente impossibile per la gran parte delle amministrazioni di piccole dimensioni, quasi tutte quelle locali. Ma, si trattava, comunque, di una facoltà, per altro esercitata così poche volte che l'abolizione di quella norma passò praticamente inosservata. La legge di conversione del dl 44/2023 ritorna sul tema e tra alcuni interpreti ed operatori si è ingenerata la convinzione che essa riproduca, nella sostanza, il meccanismo proposto nella norma precedentemente abrogata: infatti, viene letta nel senso che permette di costituire idonei solo entro il 20% dei posti messi a bando, sicché, appunto per 1 idoneo occorre un concorso per almeno 5 posti (e così via). Tuttavia, la nuova disposizione ha un contenuto diverso da quello introdotto nel 2017 dalla "riforma Madia". Per un verso, il "tetto" agli idonei non sarà più facoltativo, ma obbligatorio; per altro verso, il computo degli idonei è da realizzare in altro modo. Il testo della norma della legge di conversione del dl 44/2023 prevede che "Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi". Come si nota, quindi, il tetto del 20% agli idonei non è in relazione al numero dei posti banditi, a differenza di quanto aveva previsto la riforma Madia. Il 20% va computato sul numero dei candidati inseriti nella graduatoria nei posti che non consentono immediatamente l'assunzione. Per esemplificare, se un ente abbia avviato un concorso per 1 posto e la graduatoria sia composta da 11 candidati, il primo in graduatoria acquisisce il diritto all'assunzione. Seguono al primo ulteriori 10 candidati: il 20% degli idonei va calcolato su questi 10 candidati, sicché l'ente potrà chiamare dalla graduatoria solo i primi 2 dei restanti 10 idonei. Il numero degli idonei, quindi, viene drasticamente ridotto, ma non nella sostanza azzerato, come sarebbe accaduto con la norma del 2017. Semmai, qualche problema in più desta l'ulteriore parte della disposizione inserita nella legge di conversione del dl 44/2023; la norma, infatti continua col seguente testo: "In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni



Italia Oggi

La Posta del Sindaco

del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo". C'è da capire se ciò condizioni lo scorrimento della graduatoria, se cioè le amministrazioni siano autorizzate a chiamare gli idonei solo a condizione che i vincitori rinuncino o presentino dimissioni entro i successivi sei mesi. Così intesa, la disposizione limiterebbe moltissimo la possibilità delle p.a. di avvalersi degli esiti di concorsi già banditi e gestiti, inducendole a scelte drastiche: continuare ad indire concorsi, oppure aderire al sistema dei concorsi unici territoriali. Per gli enti locali, a ben vedere, si presenta l'opportunità di valorizzare adeguatamente la possibilità di avvalersi dei concorsi mediante formazione di graduatorie di idonei, prevista dall'art. 3-bis, del dl 80/2021. Se questa fosse l'intenzione del legislatore, non si spiegherebbe più la durata biennale dell'efficacia delle graduatorie. Possibile un'altra lettura: vista la riduzione degli idonei che è possibile chiamare, si introduce una sorta di congelamento semestrale dell'utilizzo della graduatoria: le amministrazioni di fatto sono private della possibilità di scorrere, e chiamare gli idonei solo dopo sei mesi dall'assunzione.

Luigi Oliveri Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi.